HARRAGA 2

Processi di inclusione
per minori migranti non accompagnati

GUIDA *pratica* per OPERATORI dell'ACCOGLIENZA

ASPETTI LEGALI
DELLA PRESA IN CARICO
DI MINORI NON ACCOMPAGNATI
E NEOMAGGIORENNI.

GUIDA *pratica* per OPERATORI *dell'*ACCOGLIENZA

Chi sono i destinatari di questa guida?

Tutti coloro che vogliono saperne di più sulla presa in carico legale di minori non accompagnati e giovani adulti all'interno del sistema di accoglienza. In particolare, è pensata per le operatrici e gli operatori dell'accoglienza, per fornire uno strumento utile alla risoluzione di tutti quei dubbi che sorgono quando si parla di aspetti legali.

Un progetto di:

CIAI
Ogni bambino è come un figlio

In partnership con:

send

cesie

Clinica Legale per i Diritti Umani

Città di Palermo

Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il fondo dell'otto per mille dell'IRPEF devoluto dai cittadini italiani alla diretta gestione statale.

INDICE

4

1. CONCETTI FONDAMENTALI

Qual è la normativa di riferimento sull'immigrazione in Italia?

Chi è uno straniero?
Come si entra in Italia se sei uno straniero?
Come si ottiene un visto?
Cosa è un permesso di soggiorno?

2. IL SISTEMA DI TUTELE PER I MINORI MIGRANTI

Chi è un minore straniero non accompagnato?
La legge 47/2017 (Legge Zampa)
Divieto di espulsione e respingimento;
Diritto all'unità familiare e ricongiungimento;
Regolamento Dublino;
La segnalazione e la presa in carico;
Il tutore;
L'identificazione dei MSNA;
L'accertamento dell'età;
Il permesso di soggiorno per minore età;
Procedura per la richiesta;
Conversione;
Il prosieguo amministrativo;

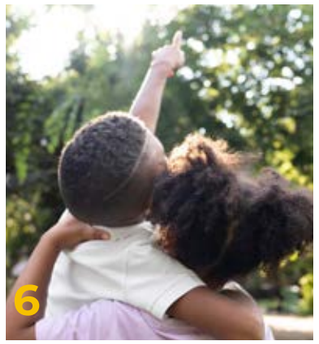

6

16

3. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E POSSIBILI ESITI:

La convenzione di Ginevra;
Il sistema europeo comune d'asilo;
Le forme di protezione internazionale: status di rifugiato e protezione sussidiaria;
La protezione speciale;
La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;

4. IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Gli hotspot;
I centri di prima accoglienza;
i SAI;
L'accoglienza per i MSNA e i neomaggiorenni;

28

34

5. LA CITTADINANZA ITALIANA

Metodi di acquisizione e procedure

6. ACCESSO AI SERVIZI:

Iscrizione anagrafica;
Il diritto all'apertura di un conto base;
Istruzione e formazione scolastica;
L'accesso al mondo del lavoro;

38

I CONCETTI *fondamentali*

QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULL'IMMIGRAZIONE IN ITALIA:

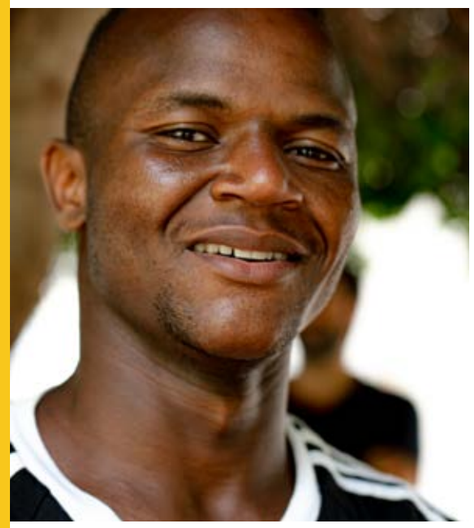

La materia dell'immigrazione, vasta e complessa, è regolata da numerose fonti normative, nazionali e sovranazionali, ma il principale testo di riferimento è il Testo Unico sull'immigrazione, Decreto legislativo 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Chi è uno straniero?

Con il termine «straniero» ci si riferisce ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e apolidi (art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (art. 10 Cost., comma 2).

Come si entra in Italia se sei uno «straniero»?

Per entrare in modo regolare in Italia è necessario essere in possesso di

passaporto o altro documento di viaggio + **visto di ingresso**

Il visto di ingresso va richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario.

I visti possono essere per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi o per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto.

Come si ottiene un visto?

- Attraverso una procedura guidata, sulla base della nazionalità di chi lo richiede, del Paese di residenza, dei motivi della visita e della durata del soggiorno;

- Nel caso sia necessario richiedere il visto d'ingresso la presentazione della documentazione richiesta non comporta necessariamente il rilascio del visto;

- Al momento dell'ingresso in Italia e nell'area Schengen, anche se in possesso del visto, le Autorità di frontiera sono autorizzate a richiedere nuovamente la dimostrazione dei requisiti previsti per l'ottenimento del visto stesso.

Cosa è il permesso di soggiorno?

Un atto amministrativo rilasciato in esito ad un procedimento amministrativo; Autorizza lo straniero che ne è in possesso a:

1) soggiornare in Italia per la durata in esso indicata;
2) a svolgere le attività connesse al motivo per il quale è stato rilasciato[1];
3) svolgere le altre attività consentite e beneficiare dei diritti riconosciuti dalla legge.

A chi si chiede il rilascio del permesso di soggiorno?

Il rilascio del permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero ha la sua effettiva dimora[2] entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia;

Come si dimostra la dimora?

Con qualsiasi documento utile: contratto di locazione registrato, dichiarazione di ospitalità, o, nei casi in cui non è possibile fornire alcuno di questi documenti, con un'autocertificazione di domicilio.

Lo straniero che chiede il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (rilevazione delle impronte digitali).

In generale, salvo alcune specifiche eccezioni, la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è soggetta al versamento di un contributo economico, tramite pagamento di bollettino postale, il cui importo varia sulla base della tipologia e della durata del permesso di soggiorno di cui si richiede il rilascio.

In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero può legittimamente soggiornare in Italia e svolgere attività lavorativa in forma autonoma o subordinata.

Il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Il rifiuto del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, così come la sua revoca, deve essere adottato all'esito di un procedimento amministrativo condotto secondo le regole procedurali di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 24, con provvedimento scritto e motivato, e deve essere comunicato all'interessato accompagnato da una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola (art. 13, comma 7, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

1 es: lavoro, cure mediche, studio ecc.
2 Cosa si intende per dimora? La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per gran parte del tempo. Non sempre il concetto di dimora coincide con il concetto di residenza. La residenza, infatti, è il dato che viene inserito nei registri dell'anagrafe. È possibile avere la dimora in una città, in quanto si vive abitualmente lì, ma non esservi residente poiché non iscritti ai registri anagrafici del Comune.

IL SISTEMA *di tutele per i minori* MIGRANTI

Con l'espressione «**minore non accompagnato**», in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento allo **straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolide), di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi motivo, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale** (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).

I diritti dei minori stranieri non accompagnati e le procedure che li riguardano sono disciplinati in parte da **specifiche norme relative ai MSNA** (in primis la l. n. 47/2017 "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*"), in parte dalla **normativa riguardante in generale i minori** (c.c., l. n. 184/1983 ecc.), in parte dalle **norme in materia di immigrazione e asilo** (d.lgs. 286/1998, d.lgs. 142/2015 ecc.). Attraverso l'adozione della **L. 47/2017 (c.d. Legge "Zampa"),** entrata in vigore il 06/05/2017, l'ordinamento giuridico italiano si è dotato finalmente di una **disciplina organica** in materia di protezione ed accoglienza dei minori migranti soli.

La suddetta legge ha raccolto tutte le disposizioni normative che disciplinano la protezione dei c.d. «*msna*» apportando alcune importanti novità per rafforzare i diritti e le tutele in favore dei minori.

Inoltre, tra le norme generali riguardanti i minori, va ricordata in particolare la **Convenzione**

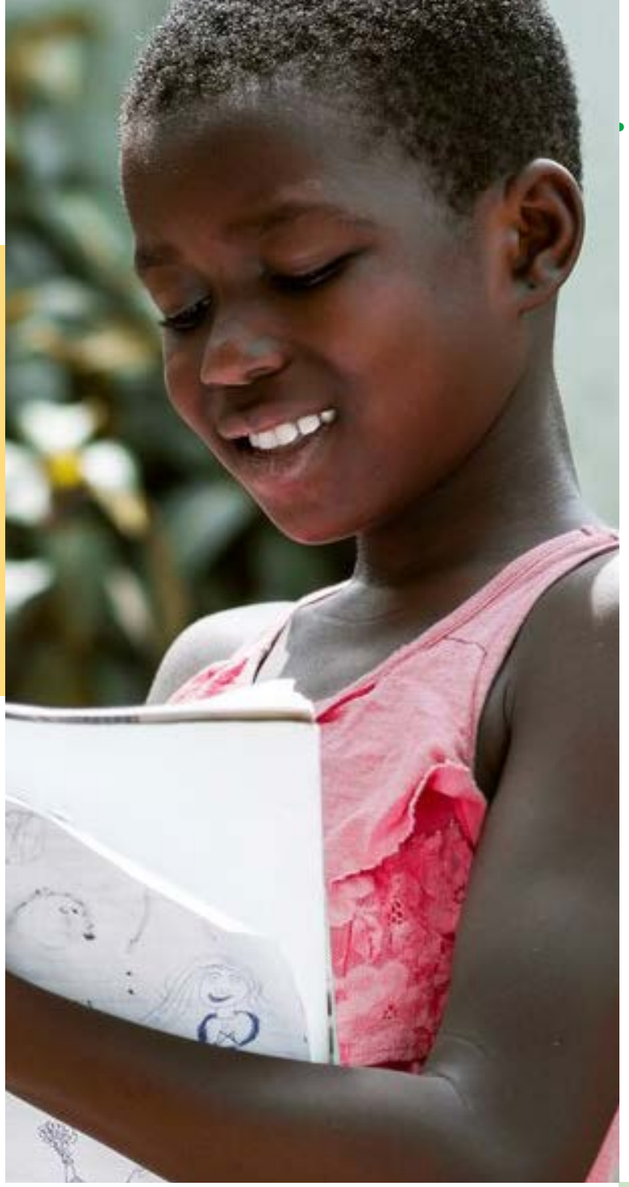

di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con l. n. 176/1991.
L'art. 3 della Convenzione sancisce il principio del «*superiore interesse del minore*» ed il «*principio di non discriminazione*». Anche a livello europeo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dichiara che ***«in tutti gli atti relativi ai bambini l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»***.
La preminenza attribuita all'interesse del minore ha natura assoluta, sicché la considerazione dello stesso prevale su quella da riservare ad ogni altra legittima istanza.

Principi fondamentali della Legge 47/2017:

- l'art. 1 della L. n. 47/2017 stabilisce che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a **parità di trattamento** con i minori di cittadinanza italiana;

- l'art. 19 del d.lgs. 142/2015 stabilisce che nell'applicazione delle misure di accoglienza assume carattere di priorità il **superiore interesse del minore**, in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere e allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo.

Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere **all'ascolto del minore** tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di **ricongiungimento familiare**, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.

Divieto di espulsione:

Gli stranieri minori di anni 18 non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi»

(D.Lgs. n.286/98 T.U.I., art. 19, comma 2, lett.a). «Qualora debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del Questore, dal Tribunale per i Minorenni» (T.U.I., art. 31, comma 4) «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore». Ed inoltre: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre i trenta giorni» (modifiche apportate dall'art. 3, comma *1, lett. b) della Legge 47/2017).*
L'art. 3, comma 1 lett. a) della Legge 47/2017 introduce il **DIVIETO DI RESPINGIMENTO DEI MSNA** apportando l'aggiunta del comma 1-bis all'Art. 19 del T.U.I.:
1. «*In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione*». 1-bis. «*In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati*»

Diritto all'unità familiare e ricongiungimento

Nei primi giorni dall'accoglienza l'equipe multidisciplinare della struttura in cui è accolto il minore deve effettuare un colloquio personale con lo stesso, alla presenza di un mediatore interculturale della lingua richiesta dal minore, al fine di informarlo della sua situazione legale e dei suoi diritti, raccogliendo tutte le informazioni utili in relazione alla storia personale ed ai motivi dell'espatrio.
Nel primo colloquio è fondamentale rispettare i tempi del minore, sia nel raccontarsi che nell'ascoltare e assimilare le informazioni complesse che vengono fornite. Tutti i colloqui con il minore devono essere svolti con un approccio "*child friendly*" che consenta allo stesso di sentirsi a proprio agio, comprendere i concetti e porre domande. Potrà essere necessario, nei giorni o nelle settimane successive, dover ripetere le informazioni fornite nel corso del primo colloquio.

Gli operatori dovranno informare il minore della possibilità di ricongiungersi ai familiari eventualmente presenti sul territorio nazionale o in altri Stati membri dell'UE.

Ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo n. 142/2015 «*al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale*». Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.

Ai sensi dell'art. 29-bis D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 22 D.Lgs. 251/2007, il minore titolare di un permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria può chiedere il ricongiungimento del genitore in Italia senza necessità di dimostrare requisiti di alloggio e reddito.

Ai sensi dell'art. 31 c. 3 D.Lgs. 286/1998: «*Il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al Questore per gli adempimenti di rispettiva competenza*».

Il Regolamento Dublino III (n. 604/2013/UE) stabilisce i criteri per l'individuazione dello Stato membro competente a esaminare ogni domanda di asilo presentata sul territorio europeo.

Con riferimento ai minori non accompagnati, prevede che un minore straniero solo, che abbia presentato la domanda di protezione internazionale in Italia, nel rispetto del suo superiore interesse, ha diritto al ricongiungimento familiare in un altro Stato membro ove si trovi regolarmente uno dei seguenti familiari:

- il padre, la madre o altro adulto responsabile in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto;
- un fratello o una sorella;
- uno zio/zia, un nonno/nonna adulti a condizione che possano occuparsi del minore.

Lo Stato in cui il minore viene trasferito diventa competente all'esame della domanda d'asilo presentata dal minore.

La segnalazione e la presa in carico

L'autorità di pubblica sicurezza o pubblico servizio che viene a conoscenza della presenza di un minore straniero solo sul territorio deve immediatamente segnalarla:

- Ai servizi sociali del Comune;
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni per l'apertura della tutela, la nomina di un tutore e la ratifica delle misure di accoglienza predisposte;
- Alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il censimento ed il monitoraggio della presenza dei minori migranti soli sul territorio nazionale.

Il minore dovrà essere immediatamente accolto presso una struttura idonea.

Il tutore

Il responsabile della struttura di accoglienza cui è affidato il minore deve chiedere tempestivamente la nomina del tutore al Tribunale per i Minorenni tramite comunicazione di inserimento e richiesta di apertura della tutela che va inviata sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che al Tribunale per i minorenni.

Ai sensi dell'art. 343 c.c. se i genitori del minore sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari ed interessi del minore. Il tutore nominato riveste un ruolo fondamentale di rappresentanza del minore ed è chiamato alla "*cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni*" (art. 357 c.c.).

La Legge Zampa ha stabilito che dal 3 Marzo 2018 la competenza dell'apertura della tutela e nomina del tutore dei msna passasse dal Giudice Tutelare presso il Tribunale ordinario al Tribunale per i Minorenni.

La tutela del minore deve ricercare l'esclusivo e superiore interesse dello stesso. Ai sensi dell'art. 19 co. 6 D.L.vo n. 142/2015 «*Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità*».

Nelle more della nomina del tutore, il responsabile della struttura di accoglienza esercita i poteri tutelari in via provvisoria sul minore affidato. Questi può ad esempio inoltrare la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno o formalizzazione della domanda di protezione internazionale.

Una delle più importanti novità introdotte dalla Legge 47/2017, riguarda l'istituzione di un **elenco di tutori volontari per minori migranti soli presso ogni Tribunale per i Minorenni (art. 11).**
Il tutore volontario è un privato cittadino che si è reso disponibile ad assumere la tutela di uno o più minori. Gli aspiranti tutori volontari, adeguatamente selezionati e formati dai Garanti Regionali per l'Infanzia e l'Adolescenza, vengono inseriti in un apposito elenco istituito presso il Tribunale per i Minorenni.

I tutore è un «*anello*» della rete di sostegno e accoglienza in cui convergono le varie professionalità che operano nell'interesse del minore e che devono, pertanto, cooperare, ciascuna con le proprie competenze e specificità, nel superiore interesse del minore per tutte le decisioni d'interesse strategico (es. rilascio del permesso di soggiorno, percorso scolastico e di inclusione sociale e lavorativa).

Il rapporto tra il tutore e il minore, oltre che di rappresentanza, dovrebbe essere altresì un rapporto umano incentrato sulla fiducia e sull'ascolto del minore.

L'IDENTIFICAZIONE DEI MSNA

L'art. 19-bis del d.lgs 142/2015 prevede che "*nel momento in cui il minore straniero è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale*".

Nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di accoglienza per minori previste dalla legge.

L'accertamento dell'età

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata:

- **è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico,** anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare.

- Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

- Il minore è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

- L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

- Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. Ad oggi non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione certa dell'età: i metodi disponibili consentono solo di stimare l'età di un soggetto, con un certo grado di probabilità, entro un determinato range, pari a circa ±2 anni.

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal T.M. ed è notificato allo straniero e al tutore, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo in Corte d'Appello entro 10 gg dalla notifica, ai sensi degli articoli 739 ss. c.p.c.. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

I PERCORSI DI REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI

Quali sono i percorsi di regolarizzazione amministrativa percorribili dai minori non accompagnati?

1) Il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età;
2) La presentazione di una domanda di protezione internazionale[3].

L'art. **28 del DPR n. 394 del 1999** (Regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione) riconosce formalmente al minore straniero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per minore età da parte del Questore, **come conseguenza del suo essere inespellibile dal territorio dello Stato**.

Ai sensi dell'**art. 10 della recente Legge 47/2017**:

«1. *Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:*

*a) **per minore età**. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'art. 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;*

*b) **per motivi familiari**, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'art.9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.*

3 *Tuttavia esistono altre tipologie di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati al minore migrante solo, qualora ricorrano determinate condizioni: es. permesso di soggiorno per cure mediche, protezione speciale, casi speciali (per protezione sociale, per violenza domestica o per grave sfruttamento lavorativo) ecc. Inoltre l'art. 18, co. 6 T.U.I., prevede il caso di rilascio di un permesso di soggiorno al cittadino straniero che abbia commesso reati durante la minore età.*

Procedura per la richiesta:

Il rilascio del permesso di soggiorno per minore età è richiesto presso la Questura del luogo di dimora abituale del minore.

Se in possesso del passaporto o l'attestazione di nazionalità, tale documento va allegato alla domanda di permesso di soggiorno.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.P.R. 394/99, come modificato dal DPR 191/22, il passaporto non è un documento obbligatorio ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per minore età.

Eventuali necessità di rivolgersi alle Autorità Consolari per l'ottenimento dei suddetti documenti devono essere valutate alla luce del superiore interesse del minore e della possibilità di richiedere la protezione internazionale. Il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato in formato cartaceo, con validità solo nazionale, rinnovabile fino al compimento della maggiore età.

Al compimento della maggiore età

Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998, al minore non accompagnato può essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione purché sia in possesso di passaporto o documento equipollente in corso di validità.

Si deve precisare però che:

- **Se ha fatto ingresso in Italia da almeno 3 anni** (cioè prima del compimento dei 15 anni), ed è stato ammesso ad un progetto di inclusione sociale per un periodo di minimo 2 anni, potrà ottenere l'automatico rilascio del permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

- **Se ha fatto ingresso in Italia da meno di 3 anni,** dovrà ottenere un parere positivo dalla Direzione Generale Immigrazione presso il Ministero del Lavoro. »» il parere viene rilasciato con più facilità se il minore ha maturato una permanenza sul territorio di almeno 6 mesi prima della maggiore età, durante i quali ha avviato un percorso di integrazione sociale e civile. Tuttavia, rimane ferma la valutazione caso per caso e l'assoluta discrezionalità della Direzione Generale, che può anche ritenere di fornire parere positivo in casi di permanenza inferiore ai sei mesi, ove il percorso di inclusione svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile.

Le Linee Guida della Direzione Generale Immigrazione dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età

(art. 32, co 1 –bis del d.Lgs. 286/1998) del 24 Febbrario 2017 chiariscono che il parere deve preferibilmente essere richiesto dai Servizi Sociali del Comune che ha in carico il minore. Tuttavia, sia il tutore che la struttura di accoglienza, che lo stesso neomaggiorenne, possono inviare la richiesta di parere, inoltrandola per conoscenza anche ai suddetti servizi sociali. La richiesta deve essere inoltrata non prima di 90 giorni precedenti al compimento della maggiore età e non dopo 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno (salvo giustificati motivi).

Il parere della DG Immigrazione non è necessario nei seguenti casi:

- minori presenti in Italia da almeno 3 anni e ammessi ad un progetto di inclusione per un periodo non inferiore a 2 anni;
- minori affidati ad un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante ai sensi dell'art. 4 della l. n. 184/1983 o affidato «di fatto» a parente entro il IV grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) ai sensi dell'art. 9, co. 4 della l. n. 184/1983;
- minori per i quali il Tribunale per i Minorenni abbia autorizzato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il 18esimo anno di età.

IL PROSIEGUO AMMINISTRATIVO ART. 13 L.47/2017)

Qualora il minore, avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso, il Tribunale per i Minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, con permanenza nel Centro di Accoglienza ove è stato collocato, oltre la maggiore età e non oltre il compimento del 21esimo anno di età.

Si tratta di una **misura di accompagnamento legata ad un percorso di integrazione di lungo periodo** che tiene conto anche delle vulnerabilità del neomaggiorenne. Il tutore e/o la Comunità di accoglienza e/o l'Assistente Sociale del Comune che ha preso in carico il minore, **prima del compimento della maggiore età** invia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni relazione psico-sociale con relativa motivata istanza di applicazione della misura rieducativa del prosieguo dell'affidamento ai Servizi Sociali ed il collocamento presso la Comunità oltre il diciottesimo anno e fino al ventunesimo in favore del minore.
Se la Procura della Repubblica esprime parere positivo, il Tribunale per i Minorenni convoca il minore (o neomaggiorenne) per l'audizione dinanzi il Giudice del T.M. che ascolta la volontà del minore (o neomaggiorenne).
Il T.M. dunque chiede ai Servizi Sociali del Comune di relazionare sul minore (o neomaggiorenne) esprimendo parere sull'applicazione del chiesto prosieguo.
Se i Servizi Sociali dell'ente locale che ha in carico il minore hanno espresso parere positivo, ed il T.M. ritiene opportuno applicare la misura, invia alla Comunità di accoglienza ed ai Servizi Sociali il decreto di affidamento ai Servizi Sociali ed alla Comunità ospitante oltre la maggiore età.

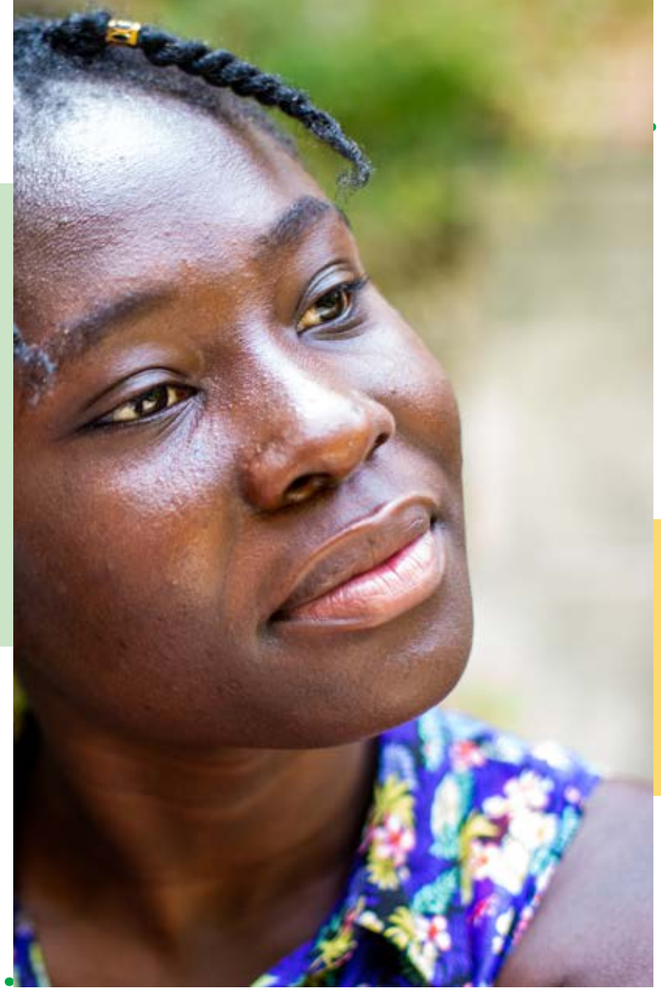

Il T.M. può concedere il detto prosieguo per un tempo inferiore al ventunesimo anno, in quel caso, prima della scadenza della validità del decreto, occorrerà, se ritenuto opportuno e nel superiore interesse del neomaggiorenne, avanzare una nuova richiesta di prosecuzione amm.va dell'affidamento alla Comunità ed ai Servizi Sociali fino al ventunesimo anno di età.

N.B.: Sulla base del Decreto del T.M. si può richiedere all'Ufficio Immigrazione della Questura il rilascio di un permesso di soggiorno «per integrazione» (precedentemente denominato "per affidamento"), che sarà prodotto in formato elettronico con validità biennale, rinnovabile per la durata del prosieguo indicata nel decreto del T.M. e consentirà di viaggiare con valido titolo di viaggio.

La circolare del Ministero dell'Interno del 03 Gennaio 2019, riguardante l'applicazione del d.l. 113/2018, rileva che "*Il SIPROIMI (oggi SAI) si potrà sviluppare come sistema di accoglienza ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 13 della legge n. 47 del 2018 (cioè sottoposti a prosieguo amministrativo), potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età*".

Dalle indicazioni del Ministero, pertanto, **i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo potranno proseguire il loro percorso di accoglienza nel SAI fino alla conclusione della misura disposta dal Tribunale per i Minorenni, a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno posseduto**.

Il Tribunale per i Minorenni deve però indicare espressamente nel decreto con il quale dispone il prosieguo amministrativo che l'accoglienza del neomaggiorenne dovrà essere assicurata preferibilmente nell'ambito del progetto SAI del Comune cui questi sia affidato o, in mancanza, nel progetto SAI disponibile più prossimo.
Sul punto, il D.L. 130/2020, all'art. 1 bis dell'art. 4, dispone che possono essere accolti all'interno progetti **SAI** «*altresì gli stranieri affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età con le modalità di cui all'art. 13 della L. 47/2017*».

Nel caso in cui venga presentata una domanda di protezione internazionale:

- Se il minore riceve la **notifica del diniego alla protezione internazionale <u>prima del compimento dei 18 anni</u>**, potrà richiedere il rilascio di un permesso per minore età.

- Se il neomaggiorenne in prosieguo amministrativo riceve la notifica del diniego della protezione internazionale potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per integrazione.

Il Regolamento di attuazione del Testo Unico, ora modificato dal DPR 191/22, ha introdotto tra le importanti novità, la possibilità, per il MNA a cui venga negata la protezione internazionale al compimento della maggiore età, di fare richiesta per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro o esigenze sanitarie anche oltre la maggiore età.

Infatti, se riceve la notifica del diniego dopo il compimento dei 18 anni, pur non potendo più richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per minore età, potrà comunque richiedere la conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo. In tal caso, la richiesta è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l'autorità giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E POSSIBILI ESITI:

La protezione internazionale

La Convenzione di Ginevra fu creata nel 1951, all'indomani della seconda guerra mondiale, in un periodo costituente straordinario, il cui scopo era quello di creare un sistema che non avrebbe più permesso gli orrori causati dai totalitarismi e dalle guerre.
L'affermazione del diritto d'asilo fu considerato uno strumento essenziale per la rifondazione dell'intero sistema dei diritti umani, sancito in tutte le costituzioni post-belliche dei paesi europei, e nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 (art. 14). Non è certo un caso che la prima delle Convenzioni delle Nazioni Unite sia stata quella di Ginevra.

Ai fini della Convenzione, il termine "rifugiato" si applica a: "*Chiunque ... nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua **razza**, **religione**, **nazionalità**, **appartenenza** ad un **determinato gruppo sociale**, o per le sue **opinioni politiche**, si trova fuori dello Stato di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; o chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno*".

La Convenzione fornisce un sistema di diritti e protezioni collegati a coloro che godono di tale status come, ad esempio, il principio di trattamento almeno uguale a quello accordato ai cittadini in merito all'esercizio della libertà di praticare la loro religione e la libertà di istruzione religiosa dei loro figli e il diritto di agire liberamente in giudizio.
In materia di assistenza sociale, gli **artt. 20-24** sanciscono il principio della necessaria concessione dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato in materia di assistenza pubblica (salario, indennità, assegni familiari), di diritto del lavoro e di sicurezza sociale.

Articolo 32 Espulsione:

1.Gli Stati contraenti possono espellere un rifugiato che risiede legalmente nel loro territorio solo per motivi di **sicurezza nazionale** o di **ordine pubblico**.
2. L'espulsione può essere effettuata solo sulla base di una decisione presa secondo la procedura prevista dalla legge. Il rifugiato deve, se motivi imperativi di sicurezza nazionale non lo impediscono, essere autorizzato a giustificarsi, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a tal fine davanti a un'autorità competente o a una o più persone appositamente designate dall'autorità competente.
3. Gli Stati contraenti accorderanno a tale rifugiato un termine adeguato entro il quale potrà essere ammesso legalmente in un altro paese.
Durante questo periodo, gli Stati contraenti potranno adottare tutte le misure interne che riterranno necessarie.

La Convenzione di Ginevra riconosce come primo e più importante diritto quello di non essere espulsi o altrimenti rimpatriati nel luogo di temuta persecuzione.

Art. 33 Divieto di espulsione e di respingimento alla frontiera:

Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato alle frontiere dei territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o opinione politica.
Tuttavia, questa disposizione non può essere invocata da un rifugiato se, per ragioni gravi, egli deve essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede o costituisce, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la comunità di questo paese.

Il Sistema europeo comune d'asilo

In uno spazio senza frontiere interne e dove la circolazione tra gli Stati membri è libera, è diventato necessario adottare un approccio comune all'asilo In uno spazio senza frontiere interne e dove la circolazione tra gli Stati membri è libera, è diventato necessario adottare un approccio comune all'asilo per tutta l'Unione Europea. L'insieme dei regolamenti e delle direttive che si occupano di protezione internazionale costituiscono il "*Sistema Comune Europeo di Asilo*" (CEAS).

Il 26 giugno 2013 è stato adottato il cosiddetto "**pacchetto asilo**", composto da due direttive e due regolamenti:

Direttiva PROCEDURE, 2013/32/UE, sulle procedure comuni per il riconoscimento dello status di protezione internazionale, e **ACCOGLIENZA 2013/33/UE**, sulle norme per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

Regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; e **Regolamento n. 603/2013**, che istituisce l'**Eurodac** per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013.

Il 13.12.2011 è stata adottata la **direttiva QUALIFICHE, 2011/95/UE**, che stabilisce norme sull'attribuzione ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme.

Per completare il quadro delineato, si fa riferimento a: **l'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo (EUAA)**, che ha lo scopo principale di facilitare, coordinare e rafforzare la cooperazione pratica tra gli Stati membri, fornire un sostegno operativo in caso di eccessiva pressione sui sistemi nazionali di accoglienza e fornire assistenza scientifica e tecnica e il Fondo europeo per i rifugiati, che finanzia una serie di azioni che vanno dall'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale all'integrazione dei beneficiari, compreso il sostegno agli Stati membri nella definizione e nell'attuazione della politica d'asilo.

LE FORME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

1) LO STATUS DI RIFUGIATO

Lo ***status* di rifugiato** viene riconosciuto ai sensi della **Convezione di Ginevra** nel luglio del 1951 relativa allo *status* dei rifugiati, ratificata in Italia con la legge 722 del 24 luglio del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
Il rifugiato viene definito dall'articolo 1 della Convezione di Ginevra come colui che "***temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale[1] o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra*".**

La nozione di persecuzione

Sono **atti di persecuzione** ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra gli atti che:
a. Sono, per loro natura o frequenza, **sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali,** in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
b. Costituiscono la **somma di diverse misure**, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Alcuni esempi di atti di persecuzione:

a. Atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale.

b. Provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio.

c. Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie.

d. Rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria.

e. Azioni giudiziarie o sanzioni penali

in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto.

f. Atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

Atti di persecuzione nelle domande di protezione in relazione alla violenza:

- Stupri e violenze sessuali, specie in situazioni di detenzione e nell'esercito.
- Matrimoni forzati.
- Trattamenti correttivi.
- Trattamenti medici o sperimentazioni scientifiche non consensuali.
- Discriminazione nell'accesso a beni e servizi essenziali.
- Violazione diritto di assemblea e libertà di parola.
- Emarginazione sociale.

4 **La nozione di gruppo sociale nel diritto dell'UE (art.10 Direttiva 2011/95)**
Si considera che un gruppo costituisca un particolare gruppo sociale in particolare quando:
I membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata (come il sesso o una casta o l'età), una storia comune *che non può essere mutata (come aver fatto parte di un'associazione o di una classe professionale), oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità (come orientamento sessuale o identità di genere), o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. I membri del gruppo condividono una caratteristica che lo rende riconoscibile e lo contraddistingue dal resto della società, che ne identifica la diversità. Es. In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale.*

Un focus su: Tortura e i trattamenti inumani e degradanti

Art. 3 CEDU: «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene inumane e degradanti»
L'*art. 3* consacra uno dei **valori fondamentali delle società democratiche** ed insieme all'art. 2 della CEDU gode di «una tutela differenziata e rafforzata rispetto ad altri articoli, in virtù del carattere assoluto ed imperativo dei diritti che essi vanno a garantire».
L'*art. 3* non contiene l'enunciazione specifica degli atti e/o comportamenti che costituiscono trattamenti inumani e degradanti che, sono individuati con l'opera interpretativa della giurisprudenza della Corte.

La distinzione tra tortura, trattamenti inumani e trattamenti degradanti viene stabilita, caso per caso, sulla base della gravità delle sofferenze inflitte: la tortura è una forma particolarmente qualificata di trattamento inumano o degradante che provoca sofferenze molto gravi e crudeli. Trattasi ad ogni modo di una distinzione non cristallizzata una volte per tutte.
Art. 1 Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 10.12.1984

Il termine «tortura» designa **qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni**, di **punirla** per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di **intimidirla** od **esercitare pressioni** su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di **discriminazione**, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito.
Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.

Tortura è pertanto la condotta che si attua nella **inflizione intenzionale di dolore e sofferenza grave, sia di tipo fisico che mentale.**

La tortura moderna si distingue da altre forme di violenza per il fatto di essere sempre intenzionale e frutto del voler del carnefice o di chi la autorizza.
La pratica è sempre **parte di un programma pianificato con uno scopo preciso** e mai atto casuale o estemporaneo e si caratterizza per **la gravità e l'intensità delle sofferenze**.
Spesso esiste un coinvolgimento dell'apparato statale anche nella mera forma dell'acquiescenza.

Esclusione delle *lawful sanctions* per cui non possono essere considerate tortura i dolori e le sofferenze dovuti a sanzioni legittime.

Le definizioni di tortura contenute nelle disposizioni giuridiche internazionali hanno il limite di cogliere solo alcuni aspetti delle finalità della **tortura nel mondo contemporaneo** che ha la finalità di «**distruggere il credo e le convinzioni della vittima per privarla della struttura d'identità che la definisce come persona**» (Vinar, 1989).

L'obiettivo del torturatore è sempre quello di **colpire «singoli individui affinché sia impedito ad un intero gruppo, comunque caratterizzato, di esprimere le sue specifiche modalità di esistenza, di coltivare i suoi saperi, le sue credenze ed i suoi valori; affinché sia privato di quelle funzioni che ne permettono la riproduzione sociale e culturale».**

Un focus su: Il «gruppo sociale delle donne»

Anche il **genere** può essere propriamente considerato come una categoria che individua un gruppo sociale, **essendo le donne un chiaro esempio di un sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate ed immutabili, e venendo spesso trattate in modo diverso dagli uomini**» (Linee Guide UNHCR, p.4).

L'art. 3 della Convenzione di Istanbul:

- Con l'espressione "**violenza nei confronti delle donne**" intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.
- L'espressione "**violenza domestica**" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
- Con il termine "**genere**" ci si riferisce a **ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini**.

2) La protezione sussidiaria

La **protezione sussidiaria** viene definita dalla Direttiva 2011/95/UE.
La protezione sussidiaria viene riconosciuta al cittadino di un paese terzo o apolide che, non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, **correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese.**

DANNO GRAVE

(art. 15 direttiva 2011/98/UE – art. 14 D.Lgs. 251/07)

a) Condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte

b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;

c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

LA PROTEZIONE SPECIALE

Aggiornata al D.L. 130/2020 (c.d. Decreto Lamorgese). Si precisa che la materia è stata riformata in data 11.03.2023 con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023 e al momento della stampa della presente guida si è in attesa della legge di conversione.

La protezione speciale non è una forma di protezione internazionale, ma è prevista dalla normativa interna e può essere riconosciuta con due distinte procedure:

a) ad esito della domanda di protezione internazionale, direttamente dalla Commissione Territoriale che rigetta le due forme di protezione internazionale.
a) Ad esito di domanda motivata e presentata direttamente al questore che, dopo averla acquisita, invierà la documentazione alla competente Commissione Territoriale che esaminerà la domanda.

Nel valutare il caso, la Commissione Territoriale e la Questura devono rispettare gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 2 Cost.)
L'art. 15 d.l. 130/20 applica le nuove disposizioni anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore d.l. (22.10.20) innanzi CT, Questura e sezioni specializzate dei Tribunali.

REQUISITI DELLA PROTEZIONE SPECIALE:

Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura **o a trattamenti inumani o degradanti [art. 3 CEDU].** Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani

Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica..

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

1 Manifestazione di volontà:
La procedura inizia con la manifestazione della volontà di accedere alla protezione internazionale.
La manifestazione della volontà di chiedere asilo può avvenire presso l'ufficio della Polizia di Frontiera mediante la compilazione del foglio notizie oppure presso l'ufficio della Questura competente per il luogo di dimora.
La manifestazione di volontà è **rilevante ai fini della regolarità sul territorio e dell'inserimento in accoglienza** (Art. 17 Direttiva 2013/33). Infatti, il migrante che manifesta volontà di chiedere protezione internazionale in frontiera sarà inserito in un centro di accoglienza.

2 Formalizzazione della volontà:
La domanda di asilo viene presentata alla Questura competente per il luogo di dimora.
La formalizzazione della domanda avviene mediante compilazione del modello C3 e del modulo integrativo.
Il richiedente viene sottoposto a fotosegnalamento per confronto con dati Eurodac.
In quella stessa sede è possibile che, all'esito dei riscontri delle impronte digitali, venga avviata la procedura «*Dublino*». La medesima procedura potrà essere avviata anche nelle ipotesi previste dal Regolamento Dublino per i ricongiungimenti familiari. Si tratta, però di due fattispecie differenti.
A completamento della domanda di protezione internazionale viene rilasciato l'attestato nominativo, in cui è generato anche il codice fiscale, e la ricevuta del permesso di soggiorno, cui seguirà il rilascio del permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo, della durata di 6 mesi, rinnovabile fino alla conclusione della procedura, che consente di svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dal rilascio.

Il **modello C3** raccoglie dei dati molto rilevanti del richiedente asilo. Non si tratta solo dei dati anagrafici, della religione professata, del gruppo etnico di appartenenza, della lingua, ma anche dettagli importanti sulle tappe del viaggio (ricostruzione quanto più dettagliata del viaggio e dei paesi attraversati) nonché dei motivi per cui ha lasciato il proprio paese (il richiedente ha comunque il diritto di riservarsi di riferire unicamente alla Commissione sulle ragioni dell'espatrio); l'indicazione della presenza di familiari presenti in altri paesi europei è rilevante ai fini di una eventuale procedura Dublino, così come conoscere del transito o domanda in altri paesi europei.

3 L'esame della domanda da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

A seguito di formalizzazione della domanda di protezione internazionale sarà notificata, al domicilio comunicato dal richiedente, la convocazione per l'audizione innanzi la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che è l'organo deputato ad effettuare l'esame della domanda di protezione. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la sua richiesta di asilo.

L'esame svolto dalla Commissione Territoriale mira a conoscere le ragioni di fuga e gli eventuali timori in caso di rientro del richiedente nel paese di origine.

L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
La Commissione Territoriale è tenuta ad acquisire informazioni sul Paese d'origine; prendere in esame la documentazione pertinente presentata dal richiedente; valutare la situazione individuale e le circostanze personali

dal richiedente; valutare la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente (es. condizione sociale, sesso ed età) al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave); verificare l'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese.
Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; mostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Nel caso in cui il richiedente sia un minore, nel valutarne l'attendibilità, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale è l'organo amministrativo competente all'esame in prima istanza delle domande di protezione internazionale composta da: un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale; dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione (non meno di 4 per Commissione), nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale.

Chi può assistere?

In sede di audizione è sempre presente un **mediatore linguistico culturale** della lingua scelta dal richiedente in sede di formalizzazione della domanda di protezione. Se il richiedente è portatore di esigenze particolari potrà assistere anche il personale di sostegno.
Se, invece, il richiedente è minorenne è necessario che sia presente il genitore o il tutore._È sempre possibile che il richiedente sia assistito da un **legale**: l'avvocato può assistere e prendere visione e acquisire copia del verbale, ma deve essere munito di procura firmata dal richiedente, o dal tutore dello stesso.

Possibili esiti dell'audizione a seguito dell'audizione, la commissione si riunisce per adottare collegialmente la decisione che può consistere nel:

- Riconoscimento dello **status di rifugiato;**

- Riconoscimento della **protezione sussidiaria;**

- Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno che reca la dicitura **"protezione speciale"** (art. 32.3 D.vo 25/2008);

- Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) TUI [gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie], la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del **permesso di soggiorno per cure mediche**, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute (art. 32 c. 3.1 D.vo 25/2008);

- Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui **all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore (art. 32.3.2 D.vo 25/2008).

Procedure accelerate (Art. 28 bis D.lgs 25/2008)

Le procedure accelerate sono caratterizzate da una più stringente procedura della complessiva durata di 5 giorni dalla ricezione degli atti inviati dalla Questura entro cui le Commissioni devono valutare e adottare la decisione e che riguardano:

- La domanda reiterata presentata in modo identico senza addurre nuovi elementi (art. 29);

- La domanda presentata dal richiedente sottoposto a procedimento penale per reati che costituiscono causa ostativa alla protezione internazionale o condannato con sentenza non definitiva per uno dei medesimi reati;

- Quelle caratterizzate dalla diversa tempistica di complessivi 9 giorni (7 gg per procedere all'audizione e due per l'adozione della decisione): Richiedente trattenuto presso il CPR;

- Domanda presentata direttamente alla frontiera e nelle zone di transito del richiedente dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli;

- Richiedente proveniente da paese di origine sicuro;

- Domanda manifestamente infondata;

- Domanda presentata strumentalmente per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;

Le procedure accelerate non si applicano ai msna e alle categorie vulnerabili.

I termini per la presentazione del ricorso in queste ipotesi sono di 15 giorni dalla notifica della decisione e la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia negativa.

Un focus sul concetto di paese terzo sicuro

Il 13 maggio 2015, la Commissione europea ha svelato l'Agenda europea sulla migrazione e ha indicato la sua intenzione di rafforzare le disposizioni sui paesi di origine sicuri per sostenere il trattamento rapido delle domande di asilo presentate da persone provenienti da paesi sicuri designati. Tali procedure non si applicano ai minori non accompagnati.

Ciò include l'istituzione di un elenco comune a livello di UE di paesi di origine sicuri.

La valutazione della sicurezza del paese d'origine è l'assenza, "*generalmente e costantemente*", di atti di persecuzione, tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti, e pericoli causati dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.
La designazione di un paese d'origine come sicuro determina una presunzione di "*manifesta infondatezza*" della richiesta di protezione internazionale di coloro che ne provengono.
Per capovolgere questa presunzione, i richiedenti devono dimostrare "*l'esistenza di seri motivi per considerare il paese d'origine designato come non sicuro in relazione*" alla loro *"situazione particolare*".
Il regime probatorio in vigore in questa materia, in caso di provenienza da un paese "*terzo sicuro*" è stravolto ed è richiesta la prova di "gravi motivi" che portano a tale conclusione.
In questo caso, il richiedente asilo dovrà, da solo e in un periodo di tempo molto breve, ribaltare la valutazione di "*sicurezza generale e costante*" fatta dall'esecutivo, attraverso la dimostrazione di "*seri motivi*" legati alla sua "*situazione particolare*".
La Commissione europea ha concluso che l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo, il Montenegro, la Serbia e la Turchia sono paesi di origine sicuri ai sensi della direttiva 2013/32/UE e dovrebbero essere inclusi nell'elenco comune dell'UE dei paesi di origine sicuri. L'Italia ha aggiunto a questa lista anche: Algeria, Capo Verde, Ghana, Marocco, Montenegro, Senegal, Tunisia e Ucraina. Con Decreto del 17.03.2023 sono stati aggiunti alla lista anche Costa d'Avorio, Gambia, Georgia e Nigeria ed è stata espunta l'Ucraina. Si ricorda che il fatto che un paese terzo figuri nell'elenco comune dell'UE dei paesi di origine sicuri non costituisce una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di quel paese e non elimina la necessità di un esame adeguato delle singole domande di protezione internazionale presentate da cittadini di quei paesi.
Se un richiedente dimostra che ci sono seri motivi per non considerare quel paese sicuro a causa delle sue circostanze particolari, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

Il ricorso avverso il diniego

In caso di esito negativo da parte della Commissione Territoriale il ricorso avverso il suddetto diniego dovrà essere presentato entro il **termine perentorio di 30 gg** dalla data di notifica della decisione, dinanzi il Tribunale Ordinario competente per territorio.
La presentazione del ricorso sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento.
In caso di diniego per manifesta infondatezza, in caso di persone provenienti da paesi terzi, sicuri e/o in procedura accelerata il termine per la presentazione del ricorso è dimezzato (15 gg) e la presentazione del ricorso NON sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento della Commissione Territoriale.

La domanda reiterata

La domanda reiterata di asilo consiste nella richiesta di protezione internazionale presentata dopo che una precedente richiesta sia stata abbandonata o respinta in via definitiva dalle autorità del medesimo Stato (art. 2, co. 1, b-bis, d.lgs. n. 25/2008 – introdotto dall'art. 9, co. 1, d.l. n. 113/2018, convertito in l. 132/2018).
In caso di domanda reiterata presentata senza addurre nuovi elementi (art. 29, co. 1, lett. b), la Questura provvede senza ritardo a trasmettere la documentazione necessaria alla Commissione, affinché questa adotti a sua volta la decisione entro i successivi cinque giorni.
Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni e contestualmente ne dichiara **l'inammissibilità** ove non siano stati addotti nuovi elementi.
Ai sensi dell'art. 35-bis, d.lgs. 25/08 (norma che regola il procedimento di impugnazione delle decisioni negative delle Commissioni), il ricorso giurisdizionale è proponibile nel termine di 15 giorni e la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento.

Il sistema DI ACCOGLIENZA

Il Sistema di accoglienza si basa sulla ***leale collaborazione*** tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale.

Il **Tavolo di coordinamento nazionale**, insediato presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti ad ottimizzare il sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti.

Il Tavolo di coordinamento predispone, annualmente, un **Piano Nazionale per l'Accoglienza** che, sulla base delle previsioni di arrivo, individua il fabbisogno dei posti.

Le linee di indirizzo, e la programmazione, sono poi attuate a livello territoriale attraverso **Tavoli di coordinamento regionale** insediati presso le Prefetture – UTG – del Capoluogo di Regione, che individuano i criteri di localizzazione delle strutture.

Normativa di riferimento:

Il **D. lgs n.142/2015,** che ha recepito la direttiva europea 2013/33/UE, stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di paesi non appartenenti all'UE, e degli apolidi, richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, e dei loro familiari[5] inclusi nella domanda di protezione internazionale.
Le misure di accoglienza si applicano sin dal momento della manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale.
Dette misure si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento previsto dal regolamento 604/13 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente.
Non si applicano dette misure di accoglienza, invece, nell'ipotesi relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati (forme di protezione disposte ai sensi del D.lgs 85/2003).

5 L'art. 2 del D.lgs 142/15 alla lett. f) fornisce una definizione di «familiare» del richiedente protezione internazionale, chiarendo che si considerano familiari: I soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione:
1) Il coniuge del richiedente;
2) I figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati, o sottoposti a tutela, sono equiparati ai figli;
3) Il genitore, o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli art. 343 e ss del cc., del richiedente minore non coniugato.

Hotspot

Gli Hotspot sono dei «*punti di crisi*» nei quali il cittadino straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera o giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, viene trattenuto, senza alcun provvedimento formale, fino al termine delle procedure di identificazione.

L'approccio hotspot viene «*creato*» dalla Commissione UE attraverso alcune Comunicazioni del 2015, in spregio delle competenze conferite dall'art. 78 TFUE, che prevede una procedura legislativa specifica per le situazioni di emergenza, in cui è necessaria la delibera del Consiglio dell'UE. L'identificazione avviene all'interno dell'Hotspot.

Le procedure operative standard (SOP) prevedono che la pre-identificazione, l'identificazione, nonché il fotosegnalamento, avvengano tutti all'interno della struttura hotspot.

Dopo lo svolgimento delle procedure operative standard, tra la compilazione del foglio notizie ed il fotosegnalamento, nonché durante l'attesa dei riscontri del fotosegnalamento, si svolge, invece, un'informativa collettiva più dettagliata da parte dell'UNHCR e degli enti di tutela presenti nella struttura.

In alcuni casi, l'elevato numero di persone presenti all'interno dell'hotspot, inoltre, non consente di svolgere un'informativa collettiva per tutti gli individui neanche nel tempo intercorrente tra la pre-identificazione e l'identificazione.

I Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), noti in precedenza come Centri di permanenza temporanea (Cpt) e successivamente con la denominazione di Centri di identificazione ed espulsione (Cie), costituiscono la rete di strutture usate per identificare, trattenere e, talvolta, deportare dal territorio italiano le persone straniere non dotate di un permesso di soggiorno valido.

Quando le strutture sono state ideate, nel 1998, con la legge Turco-Napolitano, la reclusione delle persone straniere da identificare o in attesa di espulsione poteva protrarsi per un massimo di 30 giorni.

Da quel momento è stata progressivamente criminalizzata la permanenza sul suolo italiano di "*migranti irregolari*" ed è stata prolungata la permanenza nei centri fino ad un massimo di 180 giorni. (L. 132/18), ridotti a 90 giorni dal D.L. 130/20 con una possibile proroga di ulteriori trenta giorni per coloro che provengono da paesi con cui l'Italia ha accordi di rimpatrio

Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda di protezione.

Il richiedente, però, potrà essere trattenuto, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

1) Vi sia il serio motivo di sospettare che abbia commesso un crimine contro a pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità;

2) Per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

In tutti gli altri casi il richiedente protezione internazionale sarà libero di rinunciare alle misure di accoglienza ed avrà, come unico obbligo, quello di comunicare alla Questura il proprio domicilio, o residenza, tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale, nonché di comunicarne i successivi mutamenti.

Per le esigenze di prima accoglienza, e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nel centri governativi di prima accoglienza, istituiti secondo i criteri e la programmazione individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale.
Il richiedente protezione internazionale, che abbia formalizzato la domanda, e che risulti privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso alla misure di accoglienza.
Il richiedente mantiene il diritto all'accoglienza per il tempo necessario alla definizione della propria domanda di protezione internazionale.
In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, le misure di accoglienza si protrarranno sino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione.

In caso di ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art.35 d.lgs. 25/08, il ricorrente usufruisce delle misure di accoglienza fino alla definizione del giudizio.
Nei casi di cui all'art. 35 bis c. 3 e 4 D.lgs 25/08 il ricorrente mantiene il diritto all'accoglienza fino alla decisione sull'istanza di sospensione (ipotesi di inammissibilità della domanda e manifesta infondatezza). Nel caso in cui sia stata impugnata la decisione della Commissione Territoriale che ha riconosciuto la protezione speciale, richiedendo una forma di protezione maggiore, e mantenendo la qualifica di richiedenti asilo.

Godono del diritto all'accoglienza anche:

- i richiedenti asilo per i quali è stata attivata la procedura di individuazione dello Stato membro competente ad esaminare la propria domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento Dublino;

- I richiedenti giunti in Europa attraverso la frontiera italiana che hanno presentato domanda di asilo in altro Paese europeo che li ha «*dublinati*» in Italia.

La revoca delle misure di accoglienza

Il Prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di accoglienza dispone, **con proprio motivato decreto**, la revoca delle misure di accoglienza in caso di:

- Mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura; in tale ipotesi, se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente alle forze dell'ordine o al centro, il Prefetto dispone, con provvedimento motivato, il ripristino delle misure di accoglienza, se l'abbandono è stato causato da forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali;

- Presentazione di una domanda reiterata;

- Accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti; in tal caso il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.

- Violazione grave o ripetuta delle regole della struttura in cui è accolto da parte del richiedente, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili ovvero comportamenti gravemente violenti. In tale ipotesi il responsabile del centro trasmette alla Prefettura una relazione sui fatti entro tre giorni da quando si sono verificati.

Nell'adozione del provvedimento di revoca sarà necessario tenere conto della vulnerabilità del richiedente, come esplicitata nell'art. 17 D.lgs 142/15.

- Il provvedimento di revoca ha effetto dal momento della sua comunicazione.
- Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso al Tar competente territorialmente.

I cas

I CAS – Centro di accoglienza straordinaria - vengono finanziati con il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo e vengono assegnati tramite gare d'appalto basate su una retta giornaliera per ciascun utente.
I CAS possono essere gestiti in modalità accoglienza:

- Collettiva: comprende strutture anche di centinaia di persone: hotel, bed & breakfast, agriturismi

- Diffusa: appartamenti e piccole strutture con capienza ridotta

Il sistema Sai

Il Sistema SAI[6] (ex Siproimi ed ex SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.
Le caratteristiche principali del Sistema di protezione SAI sono:

- il **carattere pubblico delle risorse** messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di *governance* multilivello;

- la **volontarietà degli enti locali** nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;

- la **promozione e lo sviluppo** di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione.

Il **Servizio Centrale** è stato istituito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e affidato con convenzione ad ANCI. A sua volta ANCI, per l'attuazione delle attività, si avvale del supporto operativo della Fondazione Cittalia.

6 Sistema di Accoglienza e Integrazione.

Al Servizio centrale spettano i compiti di:

- monitoraggio dei servizi di accoglienza e delle presenze sul territorio di beneficiari di protezione internazionale;

- creazione, mantenimento e costante aggiornamento di una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei beneficiari di protezione internazionale.

L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione.

Pertanto, presso i CAS, il richiedente deve permanere esclusivamente il tempo necessario a formalizzare la domanda di protezione e, successivamente, essere trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione.
Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, è trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria.

Nell'ambito dei progetti SAI, sono previsti:

a) **servizi di primo livello**, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;

b) **servizi di secondo livello**, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari. Le misure di

accoglienza tengono conto della specifica situazione delle **persone vulnerabili**, quali i minori, gli anziani, i disabili, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri, o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

Dovrebbero, pertanto, essere previsti **servizi speciali riservati** a persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, assicurati anche in collaborazione con l'Asl competente per territorio. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate. Il personale sanitario riceve formazione specifica ed è tenuto all'obbligo di riservatezza. La sussistenza di esigenze particolari è comunicata dal gestore del centro alla Prefettura presso cui è insediata la Commissione Territoriale competente per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari.

Art 18 D.lgs 142/2015 - Disposizioni sui minori:
*«Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità **il superiore interesse del minore** in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.»*

Il minore, secondo la normativa vigente deve essere collocato in luogo sicuro ai sensi dell'art 403 del cc.
L'attuale sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è definito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 142/2015 e, diversamente da quello degli adulti, non è gestito esclusivamente dal Ministero dell'Interno in ragione della competenza prevista dalla normativa vigente anche in capo agli Enti Locali. A partire dal 2015, poi, ai soli fini dell'accoglienza, è stata eliminata ogni distinzione tra MSNA richiedenti asilo/protezione internazionale e non.
Nell'assetto attuale sono pertanto previste una fase di prima accoglienza in strutture governative ad alta specializzazione e un'accoglienza di secondo livello nell'ambito del SAI (ex SIPROIMI), adeguatamente potenziato.

Art. 19 D.lgs 142/2015 - Accoglienza dei minori non accompagnati:
«Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni dall'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali».

In particolare, le strutture di prima accoglienza, dal momento della presa in carico del minore, assicurano, per il tempo strettamente necessario, comunque non eccedente i 30 giorni, servizi specialistici finalizzati al successivo trasferimento dello stesso in centri di secondo livello del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), con progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti (art. 19, comma 1 e 2, D.Lgs. 142/2015).

In caso di temporanea indisponibilità nei centri di prima accoglienza o nei centri di seconda accoglienza, l'assistenza e l'accoglienza dei minori sono temporaneamente assicurate dal Comune (art. 19, comma 3). Infine, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, è prevista la possibilità per i Prefetti di attivare strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate a coloro con età superiore ai quattordici anni. (art. 19, comma 3 bis).

La seconda accoglienza, prevista nell'ambito della rete SAI, finanziata con il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, fornisce al minore, anche non richiedente asilo, in misura graduale e attraverso progetti individuali che tengono conto del suo vissuto e delle sue attitudini, gli strumenti per raggiungere la propria indipendenza lavorativa, sociale e culturale, contemplando anche progetti in grado di farsi carico di particolari vulnerabilità. La loro permanenza è garantita fino al compimento della maggiore età e per i successivi sei mesi, salvo ulteriori proroghe concesse per completare il percorso di integrazione avviato. I richiedenti asilo sono ospitati fino alla definizione della loro domanda e, nel caso di riconoscimento della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari.

LA *Cittadinanza* ITALIANA

METODI DI ACQUISIZIONE E PROCEDURE

I l termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, e costituisce uno *status* al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.
In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il metodi di acquisizione della cittadinanza, storicamente, sono due

ius sanguinis / **ius soli**

Chi è cittadino per nascita?

a) Il figlio di padre o madre cittadini italiani;

b) Chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;

c) È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza. Se il figlio riconosciuto è, invece, maggiorenne conserva la propria cittadinanza ma può dichiarare, entro un anno, di eleggere la cittadinanza italiana. Il minore straniero, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza[7].

Cosa succede a chi nasce in Italia da genitori non italiani?

Lo straniero, nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente, senza interruzione, fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età[8].
Gli ufficiali di Stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 dell'art. 4 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

7 Lo straniero/apolide, del quale il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diventa cittadino se:
a) Presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) Se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) Se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

8 In merito si precisa che, al fine di dimostrare la regolare permanenza sul territorio nazionale durante la minore età, l'art. 33 D.L. n 69/2013 (convertito in L. 98/2013), dispone che non sono imputabili all'interessato eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.

E il coniuge di cittadino italiano?

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da **almeno due anni** nel territorio della Repubblica, oppure **dopo tre anni** dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto (di riconoscimento della cittadinanza) non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

Questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Esistono anche altre modalità, più rare, di concessione della cittadinanza italiana[9].

La cittadinanza italiana per matrimonio o per i casi appena elencata è subordinata a:

a) Possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1.

b) Le istanze di elezione/acquisto/riacquisto/rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo pari a 250 euro.

c) Il termine di definizione del procedimento è fissato in 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi della data di presentazione della domanda.

d) Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

e) Il cittadino che possiede/acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana ma può rinunciarvi.

f) I figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana.

Come si ottiene, invece, la cittadinanza per naturalizzazione?

La cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni in Italia[10]. L'istanza si presenta al Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente e dev'essere corredata anche dal suo estratto di nascita e dalle certificazioni dello Stato estero di origine e di residenza relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti, nonché dai documenti che comprovano un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune di riferimento europeo.

Il Prefetto che ha ricevuto l'istanza la trasmette al Ministero dell'Interno, autorità competente all'istruttoria della domanda, che deve essere conclusa nel termine di 3 anni.

Conclusa l'istruttoria, su proposta del Ministero dell'Interno, la cittadinanza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica.

Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
I figli minori conviventi con chi acquista la cittadinanza italiana per naturalizzazione acquistano la cittadinanza italiana.

In caso di reiezione dell'istanza ai sensi dell'art. 9 il provvedimento è emesso dal Ministero dell'intero e l'istanza è ripresentabile dopo un anno dall'emissione del provvedimento che è impugnabile al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

9 Art. 9:
La cittadinanza italiana può essere concessa, anche con DPR, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
- a) Allo straniero del quale il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- b) Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- c) Allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- d) Al cittadino di uno Stato membro dell'UE se risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni;
- e) All'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
- f) Allo straniero che risiede da almeno dieci anni in Italia;
- g) Allo straniero che abbia reso eminenti servizi all'Italia o quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

10 Si considera regolarmente residente in Italia chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsto dal T.U. immigrazione nonché le norme di materia di iscrizione anagrafica.

Durante il corso abbiamo deciso di affrontare insieme agli operatori e alle operatrici alcune problematiche che spesso i beneficiari e le beneficiarie dell'accoglienza e si trovano a fronteggiare per l'accesso ai servizi di base.
In particolare, abbiamo parlato di iscrizione anagrafica e residenza, di accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e alla formazione, ai tirocini formativi, l'accesso al mondo del lavoro, l'accesso ai servizi bancari.

Dover dedicare un incontro all'accesso ai servizi è diventato indispensabile dal momento che ciò che è assolutamente privo di difficoltà per i nativi, diventa complesso per gli/le stranieri/e, a fronte dell'eccessiva burocratizzazione di alcune di queste pratiche, cui si aggiunge una certa "discriminazione istituzionale". Molte persone hanno incontrato difficoltà nell'iscrizione anagrafica, per esempio.
Allora, chiediamoci cosa si intende per iscrizione anagrafica, residenza e domicilio.
La residenza e il domicilio rappresentano luoghi che indicano il collegamento della persona con il suo territorio. Tale collegamento rileva in particolar modo per i soggetti più fragili, concorrendo a individuare i servizi assistenziali competenti per territorio (si pensi all'asp o ai servizi sociali).
Il domicilio, ai sensi dell'art. 43 c.c., è il luogo in cui una persona ha stabilito il centro dei suoi affari e dei suoi interessi.
La residenza è da intendersi, invece, come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
La residenza è la corretta iscrizione presso l'anagrafe della popolazione residente di un dato comune, mentre per anagrafe intendiamo proprio il registro delle persone residenti in un comune.
Secondo la Cassazione non è necessario che la permanenza in un determinato posto si sia protratta per tempo abbastanza lungo, ma è sufficiente accertare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora con l'intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio postumo, di stabilirvisi in modo non temporaneo (cfr Cass. Civ. 6/7/1983 n. 4525).

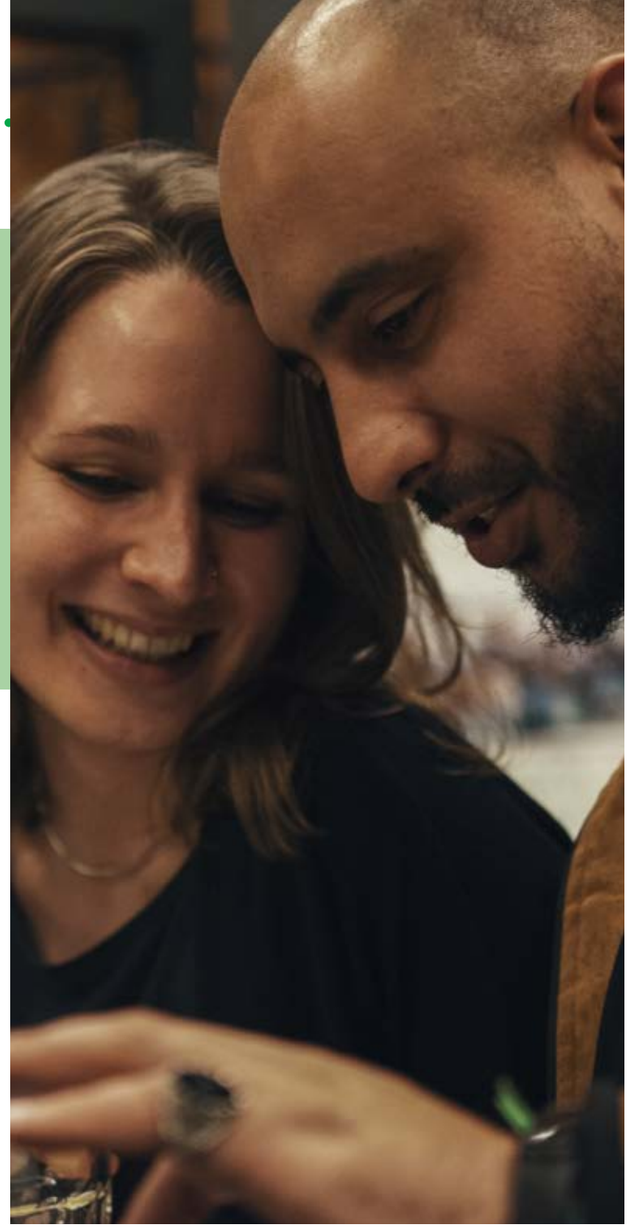

La disciplina dell'iscrizione anagrafica.

Il D.P.R. 223/1989 contiene il regolamento anagrafico della popolazione residente. L'anagrafe della popolazione residente, secondo il D.P.R., è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. Le funzioni di ufficiale di anagrafe sono attribuite al Sindaco, che può delegarle ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.

Per poter risultare iscritti nell'elenco anagrafico delle persone residenti occorre semplicemente compilare un modulo di dichiarazione di presenza sul territorio (facilmente reperibile nei siti istituzionali dei comuni di riferimento). Il modulo contiene le generalità del soggetto, il luogo in cui dimora ed è richiesta l'allegazione della copia del contratto di affitto o della disponibilità alloggiativa, per esempio in virtù di un contratto di comodato d'uso o di una lettera di ospitalità).

Secondo la legge, le iscrizioni e variazioni anagrafiche vanno registrate nei 2 giorni successivi alla presentazione della domanda e gli effetti giuridici delle dichiarazioni fatte all'Anagrafe decorrono già a partire dalla data della presentazione della domanda. Nei successivi 45 giorni, poi, verranno effettuati i controlli sulla sussistenza dei requisiti a cui è subordinata la registrazione delle dichiarazioni anagrafiche (in genere, la polizia municipale si reca presso l'indirizzo indicato al fine di verificare l'effettiva dimora abituale); in caso di silenzio, si forma il "silenzio assenso" e l'iscrizione si intende effettuata; se gli accertamenti danno esiti negativi, l'Ufficio Anagrafe interrompe il procedimento e invia una comunicazione al richiedente, che potrà replicare presentando memorie o documenti utili all'istruttoria. Il cittadino può rendere le dichiarazioni anagrafiche anche a mezzo fax, posta raccomandata o posta elettronica (certificata e/o ordinaria).

Dall'iscrizione anagrafica e, quindi, dalla residenza in un dato comune, discendono una serie di diritti connessi come, per esempio, **il diritto agli ammortizzatori sociali**: senza la residenza non si può accedere ai servizi di welfare, non si può chiedere la pensione di invalidità o la pensione sociale. Chi era sprovvisto di residenza, durante il lockdown, non ha potuto beneficiare dei buoni spesa predisposti dal comune.

Si consideri che per i cittadini stranieri, in mancanza di residenza, il periodo trascorso in Italia non può essere computato ai fini del termine decennale necessario per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione.

L'operatrice/ore deve informare il cittadino straniero della necessità di comunicare all'Ufficio Anagrafe gli estremi del permesso di soggiorno al momento del rinnovo effettuando il c.d. aggiornamento, altrimenti, alla scadenza del titolo di soggiorno, la sua certificabilità anagrafica potrebbe risultare incompleta. Inoltre, è onere dell'operatrice/ore, informare il cittadino straniero della necessità di effettuare il cambio di domicilio/residenza quando lascerà il centro di accoglienza, altrimenti rischierà di essere dichiarato irreperibile, con conseguenze rilevanti anche in tema di acquisto della cittadinanza.

Il diritto all'apertura di un conto di base

Molte persone che abbiamo incontrato ci hanno spesso riferito di avere notevoli difficoltà ad aprire un conto di base. Però, occorre sapere che ai sensi dell'art. 126 undevices del Testo Unico Bancario «*Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione*» e che «*ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia*».
A mente dell'art. 2, comma 2, D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente".

Tale principio è stato affermato anche dalla Corte Costituzionale a giudizio della quale: "una volta che il diritto a soggiornare (...) non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini" (v. Corte Costituzionale n. 306/2008).

Tutto ciò premesso, il rifiuto opposto dagli istituti di credito all'apertura del conto in presenza di un permesso di soggiorno per richiesta asilo deve ritenersi illegittima, oltreché discriminatoria.

Anche l'Associazione Bancaria Italiana, sul punto, è intervenuta con una circolare del 19 aprile 2019 chiarendo che il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo (di cui all'art.4, comma 1), se in corso di validità, costituisce documento idoneo per procedere all'apertura del rapporto.
L'apertura di un conto base rappresenta un diritto di ciascun soggiornante sul territorio nazionale e da questo, a cascata, ne discendono molti altri, di cui di certo il diritto al lavoro, ma anche all'accesso agli ammortizzatori sociali.

Come agire in caso di rifiuto ad aprire il conto?

Nell'ipotesi in cui l'istituto bancario o la posta rifiuti l'apertura del conto ad un richiedente asilo, può essere utile informare l'operatore dell'istituto che non esiste nessun divieto, bensì un diritto di accesso, senza discriminazioni, al servizio; può essere utile pretendere che il rifiuto venga esplicitato per iscritto; può essere utile acquisire il numero di pratica della richiesta di apertura del conto e, mediante posta elettronica certificata, chiedere informazioni sullo stato della pratica e, se necessario, mettere in mora l'istituto bancario per l'apertura del conto.
Se tutti questi tentativi bonari falliscono, si può adire il giudice, in via d'urgenza, dimostrando che il rifiuto dell'apertura del conto pregiudica i diritti dell'istante.

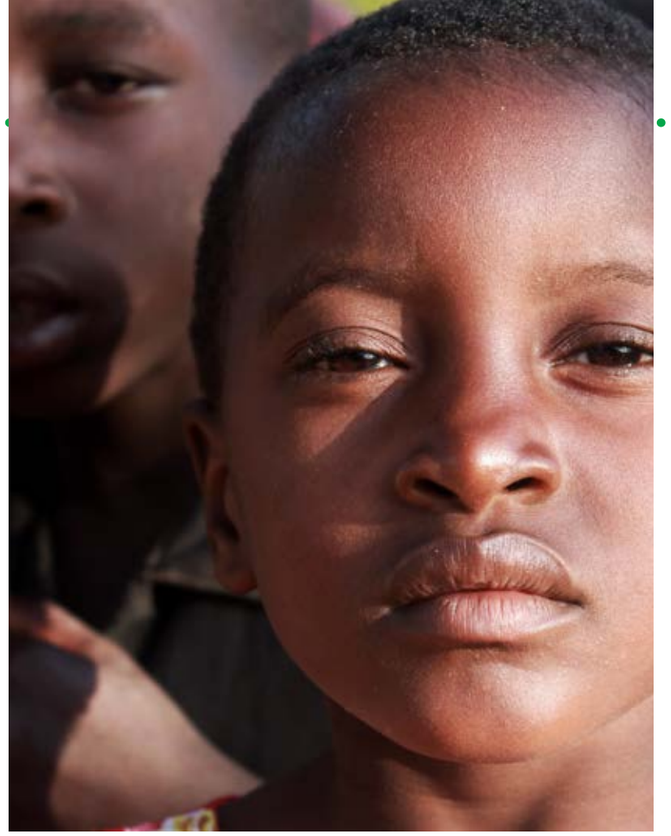

Istruzione e formazione scolastica

L'inserimento scolastico dei minorenni
A tutti i minori stranieri, soli o accompagnati, è garantito l'accesso alle scuole di qualsiasi ordine e grado, qualunque sia il loro status giuridico e alle stesse condizioni previste per i minori italiani.
I bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni possono accedere agli asili nido, pubblici o privati, presenti sul territorio. In entrambi i casi è previsto il pagamento di una retta mensile: nel caso dei nidi pubblici tale pagamento è stabilito in base al reddito familiare.
L'iscrizione agli asili nido pubblici, quasi sempre comunali, può essere effettuata attraverso la compilazione del relativo modulo di iscrizione, presso il comune o circoscrizione (nel caso di grandi città) nel quale il cittadino straniero ha il proprio domicilio o residenza. I minori dai 3 ai 5 anni possono essere iscritti alla scuola per l'infanzia (ex materna) che può essere pubblica o privata.

Iscrizione scolastica
L'iscrizione può essere fatta in qualsiasi momento dell'anno, compilando la domanda predisposta dall'istituto scolastico.
Nel caso di minori, non sarà necessario presentare un titolo di soggiorno, ma sarà richiesta la documentazione sanitaria attestante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale.
I minori vengono tendenzialmente inseriti nella classe corrispondente alla propria età, salvo eccezioni.

A partire dai 6 fino ai 16 anni, tutti i minori stranieri, soli o accompagnati, presenti sul territorio sono
soggetti all'obbligo scolastico e formativo, qualunque sia il loro status giuridico.
Per loro si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi
educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

I maggiorenni devono invece esibire il permesso di soggiorno o la prova dell'avvenuta richiesta.

Il ruolo dell'operatore nel percorso di inclusione scolastica del beneficiario

È importante che l'operatore realizzi interventi quali:

- il supporto al beneficiario nella scelta del tipo di percorso di studi da seguire;
- l'accompagnamento e il sostegno nella gestione dei rapporti con la scuola e con gli insegnanti;
- servizi di mediazione interculturale con il corpo insegnante; - la partecipazione alla promozione e alla realizzazione di laboratori linguistici interni alle scuole e finalizzati all'apprendimento e al perfezionamento della lingua italiana in base all'offerta formativa dei differenti istituti;
- l'inserimento dei beneficiari in corsi di supporto all'apprendimento della lingua italiana, organizzati all'esterno della scuola;
- la promozione di corsi di apprendimento della lingua anche all'interno delle strutture.

Corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana e iscrizione ai corsi di istruzione per gli adulti

I CPIA offrono generalmente corsi finalizzati al conseguimento del titolo attestante il raggiungimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana.

I CPIA, oltre ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, offrono anche percorsi di istruzione di primo livello (conseguimento ex licenza media) e percorsi di istruzione di secondo livello preparatori all'istruzione di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore).

L'iscrizione ai corsi per gli adulti è generalmente gratuita. All'atto dell'iscrizione viene fatto un colloquio di inserimento con una consequenziale predisposizione di un programma di apprendimento individualizzato.

Il lavoratore straniero gode di parità di trattamento e piena uguaglianza dei diritti rispetto al lavoratore italiano: "*La Repubblica italiana, in attuazione della Convenzione OIL n.143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani*" (Art.2, comma 3, D. Lgs n. 286/1998 e succ. mod.).

Il lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante accede ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro a parità di condizioni e requisiti rispetto al lavoratore italiano, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa.

Per **"parità di trattamento"** si intende l'obbligo di garantire le stesse condizioni di lavoro a lavoratori che si trovano nella medesima condizione, quindi, per esempio, avere il diritto alla medesima retribuzione;

Per **"parità di opportunità"** si intende il diritto ad uguali possibilità di avviamento e di accesso al lavoro, sia subordinato che autonomo. Il principio della parità di opportunità e di trattamento include il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, ovvero attuata con l'adozione di criteri e disposizioni che pongono il lavoratore straniero in una posizione svantaggiata rispetto al lavoratore italiano.

È importante che gli operatori sociali siano in grado di erogare dei servizi di orientamento alla formazione e al lavoro o che comunque possano indirizzare gli ospiti ai servizi offerti dal territorio.

Il lavoro di rete con le istituzioni del territorio è essenziale perché insieme si può collaborare al raggiungimento degli obiettivi di inclusione di ciascun beneficiario. Perché si possa avere un virtuoso percorso di integrazione lavorativa, sarebbe necessario partire da queste basi:

- buona conoscenza della lingua italiana,
- acquisizione del diploma di scuola secondaria di primo grado,
- percorso di orientamento al lavoro,
- quadro generale sulle tematiche in materia di lavoro relativamente ai diritti/tutele e doveri dei lavoratori e alle tipologie contrattuali
- creazione del CV
- preparazione al colloquio di lavoro
- esperienze formative on the job e apprendistato,
- valorizzazione dell'insieme di abilità e capacità cognitive, emotive e relazionali che permettono di affrontare in modo efficiente ed efficace le richieste e le sfide della vita quotidiana, sia sul piano individuale che sociale e lavorativo, differenziandosi anche in base al contesto e alla cultura di provenienza
- promuovere la conoscenza dei principali enti a tutela degli interessi dei lavoratori - quali i patronati sindacali.

Il tirocinio formativo e il contratto di apprendistato.

Appare del tutto utile differenziare il tirocinio formativo e l'apprendistato, poiché molto spesso si crea una confusione che tende a sovrapporre i due istituti, ma essi non sono uguali e i termini non sono sinonimi.
Il tirocinio formativo è finalizzato ad orientare ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Non si configura in alcun caso come rapporto di lavoro, ma è un'esperienza formativa realizzata in azienda. L'indennità eventualmente erogata non costituisce una retribuzione. Il tirocinio si configura come rapporto trilaterale tra un ente promotore, l'azienda presso la quale si svolge il tirocinio e il tirocinante.
Deve attivarsi necessariamente in conformità a apposite convenzioni stipulate tra l'ente promotore e l'azienda ospitante - i cui format sono generalmente forniti dai siti istituzionali delle regioni o dai centri per l'impiego - alle quali viene allegato un progetto formativo.
L'apprendistato è un vero e proprio contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, che consente all'azienda di assumere e formare il nuovo lavoratore a condizioni vantaggiose e, dall'altra parte, obbliga il datore di lavoro a garantire - oltre alla retribuzione - una formazione professionale all'apprendista.
Se nessuna delle due parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue per tacito consenso come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Come ottenere il rilascio della DID

A parità di condizioni e requisiti rispetto al cittadino italiano, la **Dichiarazione di Immediata Disponibilità** di cui all'art. 19 comma 1, D. Lgs. n. 150/2015 può essere rilasciata dal CPI al/la cittadino/a extraUE regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno che gli/le consenta di svolgere attività lavorativa.

Il permesso di soggiorno può essere in corso di validità, oppure in fase di primo rilascio, o in fase di rinnovo/conversione.

Per potere accedere al servizio online è necessario possedere uno SPID, tuttavia, coloro i quali non sono in possesso dello SPID potranno avvalersi del servizio del Centro Per l'Impiego (CPI).

La did è un documento molto importante ed è sempre richiesto nei casi di tirocini, politiche attive del lavoro e formazione professionale.

Per accedere ai servizi del Centro per l'Impiego, è necessario essere in possesso dei seguenti documenti: il codice fiscale, il documento di identità, il permesso di soggiorno (che consente di svolgere attività lavorativa) in corso di validità, o in fase di primo rilascio, in fase di rinnovo o ancora, in fase di conversione.

Alcuni esempi di permessi di soggiorno che permettono di svolgere attività lavorativa:

- permesso di soggiorno per lavoro subordinato/autonomo/stagionale
- permesso di soggiorno per attesa occupazione
- permesso di soggiorno per motivi familiari
- permesso di soggiorno per affidamento/integrazione
- permesso di soggiorno per asilo politico
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
- permesso di soggiorno per protezione speciale
- permesso di soggiorno per studio/tirocinio (con visto – limite annuale di 1.040 ore – art. 14 D.P.R. 394/99 - da conversione a tempo pieno)
- permesso per assistenza minori ex art. 31
- richiesta asilo (decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale)
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- carta di soggiorno congiunto UE;
- permesso di soggiorno per calamità;
- permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile;
- permesso di soggiorno per casi speciali;
- permesso di soggiorno per cure mediche (Il permesso di soggiorno per cure mediche consente lo svolgimento di attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, così come specificato dall'art.1, comma 1, lettera i), del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173, che ha riformato l'art.36, comma 3, del decreto legislativo n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni Testo Unico sull'Immigrazione inserendo questa importante previsione. Prima di questa riforma il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche non poteva svolgere attività lavorativa)

PERMESSI DI SOGGIORNO CHE CONSENTONO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CONDIZIONI PARTICOLARI
(alcuni esempi)

- LAVORO CASI PARTICOLARI ART. 27 T.U.I.
- RICERCA SCIENTIFICA;
- ATTIVITA' SPORTIVA;
- LAVORO DI TIPO ARTISTICO;
- VACANZA LAVORO;
- MISSIONE VOLONTARIATO

Tali permessi generalmente consentono di svolgere solo un'attività lavorativa specifica, precludendo la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello autorizzato, salvo eccezioni particolari espressamente previste dalla norma.
PERMESSI DI SOGGIORNO CHE NON CONSENTONO DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA

- Permesso di soggiorno per Turismo
- Motivi religiosi
- Affari
- Giustizia
- Attesa cittadinanza
- Attesa apolidia

Un cittadino straniero può accedere al pubblico impiego?

I titolari di protezione internazionale (asilo e sussidiaria) e i titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono i soli a poter accedere anche al pubblico impiego, con le stesse limitazioni previste per i cittadini comunitari (esclusione per posti che comportino esercizio effettivo di pubblico potere: magistratura, dirigenza pubblica etc.).

Il codice fiscale è una sequenza alfanumerica che identifica le persone fisiche all'interno del territorio italiano.
Il codice fiscale è fondamentale per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale (SSN), nonché per essere assunti come lavoratori dipendenti o per iniziare un'attività lavorativa autonoma.
La richiesta deve essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate del comune di domicilio dietro presentazione del permesso di soggiorno.

In tale occasione verrà rilasciato il certificato di attribuzione del codice fiscale, dopo qualche tempo arriverà la copia della tessera al domicilio dichiarato.
Nei casi di rettifica delle generalità sarà necessario richiedere il nuovo CF.
Il nuovo codice fiscale viene automaticamente legato a quello vecchio, con conseguente unione delle posizioni contributive.

Il diritto all'assistenza sanitaria

L'iscrizione al servizio sanitario nazionale (SSN) è un diritto per tutti i cittadini titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità/in fase di rinnovo/conversione, ed è un requisito necessario per accedere alle prestazioni sanitarie e ai servizi di prevenzione e cura.
Si può procedere all'iscrizione in qualsiasi momento, presso l'azienda sanitaria locale (ASL) del luogo in cui il beneficiario/a ha la residenza anagrafica o l'effettiva dimora (il domicilio indicato sul permesso di soggiorno).
La ASL consegna un modulo che l'interessato/a deve compilare. Poiché questo è uno dei primi passaggi richiesti sul territorio alla persona, è importante l'accompagnamento della/del beneficiario da parte degli operatori.
Grazie all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, il cittadino straniero avrà diritto alla scelta di un medico di base, tra quelli iscritti nei registri dell'ASL.

Per perfezionare l'iscrizione è necessario presentare alcuni documenti:

- permesso di soggiorno valido (o richiesta di rinnovo dello stesso);
- autocertificazione di residenza o effettiva dimora;
- codice fiscale.

L'iscrizione al SSN è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e va rinnovata a ogni rinnovo del permesso stesso. L'iscrizione è, inoltre, estesa a tutti familiari a carico e ai figli fino al compimento dei 18 anni.
I richiedenti protezione internazionale sono esenti dal pagamento del ticket (X01). Per i titolari di altri permessi di soggiorno, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario è da considerarsi equiparata a quanto previsto per i cittadini italiani.

Il codice STP

I cittadini stranieri irregolari, così come i cittadini stranieri che sono in Italia con visto turistico (con validità max 90 gg) sono qualificati come "cittadini stranieri temporaneamente presenti" e hanno diritto di accedere alle prestazioni sanitarie urgenti. Viene rilasciato loro, ai sensi dell'art. 43 DPR 31 agosto, 1999 n. 394, un apposito tesserino con codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente)

Il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) è uno strumento che permette l'applicazione del **diritto all'assistenza sanitaria anche ai cittadini extra-UE irregolarmente presenti sul territorio**.

Il codice STP è **rilasciato** dalle **Aziende sanitarie locali**, all'atto della **richiesta di cure** oppure su **richiesta dell'interessato**. L'accesso alle strutture di cura non può comportare alcuna segnalazione all'autorità.

Il codice STP viene rilasciato **allo straniero privo di permesso di soggiorno** a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici e di una dichiarazione di indigenza.

Il codice STP ha validità su tutto il territorio nazionale e dura 6 mesi. Viene rinnovato in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Lo straniero deve dichiarare alla Asl le proprie generalità e nazionalità.

Lo straniero STP non potrà andare da un medico di base, ma dovrà rivolgersi al PPI (Punto di Primo Intervento) collocato all'interno di una struttura ospedaliera. Il medico del PPI potrà prescrivere visite, esami, farmaci o proporre ricoveri.

La richiesta di un certificato STP può pervenire anche dalla direzione sanitaria dell'ospedale con la modulistica prevista dalla legge.

HARRAGA 2

Processi di inclusione
per minori migranti non accompagnati

Un progetto di:

CIAI
Ogni bambino è come un figlio

In partnership con:

send

cesie

CLINICA LEGALE PER I DIRITTI UMANI

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNESCO Institute for Lifelong Learning

Città di Palermo

Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il fondo dell'otto per mille dell'IRPEF devoluto dai cittadini italiani alla diretta gestione statale.